



PROGRAMMA DI ASSISTENZA SANITARIA PER RAGIONI UMANITARIE
DEL SERVIZIO SOCIO-SANITARIO REGIONALE - ANNO 2026 - PROTOCOLLO OPERATIVO

Chi può presentare la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario per ragioni umanitarie a favore di cittadini di Paesi non appartenenti all'Unione Europea (cittadini extra UE), di cui al "Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio - Sanitario Regionale - anno 2026" deve essere presentata da un Ente o da un'Associazione senza scopo di lucro o da un Ente del Terzo Settore - d'ora in avanti denominato "Soggetto richiedente" -, avente sede nel territorio della Regione del Veneto.

A chi deve essere indirizzata la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve essere presentata alla Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale, a pena di irricevibilità, mediante:

- PEC all'indirizzo di Posta Elettronica Certificata:
area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it

Quando può essere presentata la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario può essere presentata unicamente a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione della Deliberazione della Giunta regionale di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie del Servizio Socio - Sanitario Regionale - anno 2026.

Le richieste presentate prima di tale data saranno considerate irricevibili.

Le richieste saranno valutate ad avvenuta acquisizione dell'Intesa con il Ministero della Salute alla pianificazione degli interventi sanitari umanitari, ai sensi dell'art. 32, comma 15, L. n. 449/97.

Fino a quando può essere presentata la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve essere presentata entro il termine perentorio del 31/12/2026.

A favore di chi può essere presentata la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario può essere presentata a favore di soggetti che, al momento della richiesta, presentino tutti i seguenti requisiti:

- cittadinanza di un Paese non appartenente all'Unione Europea;
- residenza in un Paese non appartenente all'Unione Europea;
- condizioni economiche disagiate;
- non trovarsi nel territorio italiano;
- assenza di parenti, in linea retta o in linea collaterale, entro il quarto grado residenti in Italia.

I soggetti interessati potranno entrare nel territorio italiano esclusivamente dopo aver ottenuto l'autorizzazione all'intervento sanitario da parte della Regione del Veneto e solamente al fine di sottoporsi all'intervento sanitario.

Cosa deve contenere la richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve essere redatta a mano (in stampatello) o su PC ed esclusivamente secondo il modello fac-simile di cui all'**Allegato B** della DGR di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie 2026 e contenere in allegato:

- documentazione medica rilasciata da una Struttura Sanitaria (italiana o straniera) comprovante la necessità dell'intervento sanitario oggetto della richiesta; la documentazione sanitaria rilasciata da una Struttura Sanitaria straniera deve essere redatta in lingua inglese e, ove possibile, accompagnata dalla sua traduzione in lingua italiana;
- attestazione, rilasciata da una Struttura Sanitaria del paese di origine del cittadino/a straniero/a (paziente), di non effettuabilità in loco delle prestazioni oggetto della richiesta di intervento sanitario;
- nota della Struttura Sanitaria del SSR del Veneto attestante la disponibilità della medesima, previa autorizzazione regionale, ad erogare le prestazioni di cure, con indicazione della diagnosi e della tipologia di intervento. Tale nota dovrà essere sottoscritta dal Responsabile della Unità Operativa che prende in carico il/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente);



- nota della Struttura Sanitaria del SSR del Veneto, disponibile ad erogare le prestazioni di cure previa autorizzazione regionale, indicante il costo stimato dell'intervento sanitario richiesto, in base al Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (DRG) e/o al Nomenclatore Tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore;
- documento "Informativa sul trattamento dei dati personali (ex art. 13, Regolamento 2016/679/UE - GDPR)" di cui all'**Allegato C** della DGR di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie 2026, debitamente sottoscritta dal/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente) o, se minorenne, dal genitore esercente la potestà o dal tutore legale;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del legale rappresentante del Soggetto richiedente;
- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente), nonché di eventuale accompagnatore, ove previsto.

Le richieste di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure e le richieste di intervento sanitario per prestazioni di *follow-up* ambulatoriale (visita di controllo), anch'esse da redigere a mano (in stampatello) o su PC ed esclusivamente secondo il modello fac-simile di cui all'**Allegato B** della DGR di approvazione del Programma di assistenza sanitaria per ragioni umanitarie 2026, devono anche riportare:

- numero e anno del caso umanitario del paziente a favore del quale si chiede l'intervento sanitario (dati reperibili in alto a destra nella scheda di valutazione autorizzativa del primo ricovero umanitario);
- data di conclusione del primo ricovero umanitario.

Le richieste di intervento sanitario, comprese quelle a titolo di prosecuzione cure e di intervento sanitario per prestazioni di *follow-up* ambulatoriale (visita di controllo) devono essere in formato pdf.

La documentazione allegata alle richieste deve essere in formato pdf.

Chi valuta la richiesta di intervento sanitario

L'Area Sanità e Sociale istruisce le richieste di intervento sanitario in ordine cronologico di arrivo verificando ai sensi del presente Protocollo:

- il rispetto dei termini per la presentazione;
- i requisiti del Soggetto richiedente l'intervento sanitario;
- i requisiti del/la cittadino/a straniero/a (paziente) a favore del quale è richiesto l'intervento sanitario;
- la completezza della documentazione allegata alla richiesta di intervento sanitario.

Accertata la correttezza della richiesta per gli aspetti amministrativi, l'Area Sanità e Sociale la sottopone al Gruppo di esperti, di cui alla DGR di approvazione del Programma di ricoveri umanitari, competente per la valutazione tecnico-scientifica dei casi umanitari presentati e l'autorizzazione dei relativi interventi sanitari.

Il Gruppo di esperti, a seguito di esame e valutazione della documentazione sanitaria prodotta, considerati i costi/benefici del percorso di cura, procede ad autorizzare o non autorizzare le prestazioni sanitarie.

Il Gruppo di esperti, valutate le caratteristiche della patologia e le peculiarità delle prestazioni sanitarie da erogare, può individuare per l'esecuzione dell'intervento sanitario una diversa Struttura Sanitaria del SSR qualora sia ritenuta più idonea rispetto a quella indicata nella richiesta.

L'autorizzazione al ricovero umanitario è subordinata all'osservanza e al pieno rispetto di tutte le misure preventive e contenitive del contagio da SARS-CoV-2 previste dalla normativa vigente.

Quali sono i criteri di priorità/esclusione nella valutazione della richiesta di intervento sanitario

Per la valutazione della richiesta di intervento sanitario, il Gruppo di esperti attribuisce priorità alle:

- richieste che riguardino soggetti minori di età;
- richieste che rivestano carattere prioritario, in quanto relative a patologie che richiedono un tempestivo trattamento in considerazione della possibile insorgenza di grave disabilità fisica e/o di un serio rischio per la sopravvivenza del paziente;
- richieste relative a patologie il cui trattamento sia ritenuto idoneo a determinare, con alta probabilità, la completa guarigione del paziente;
- richieste relative a patologie che, a parità di gravità e di rischio per la salute del paziente, presentino



- la maggiore probabilità di guarigione e/o il minore costo;
- richieste relative a patologie per le quali, successivamente all'intervento sanitario, i necessari controlli, esami e farmaci specifici potranno essere erogati dalle Strutture Sanitarie presenti nel Paese di origine del paziente.

Quali prestazioni possono essere oggetto di richiesta di intervento sanitario

La richiesta di intervento sanitario deve riguardare:

- prestazioni sanitarie di alta specializzazione relative al trattamento di patologie che richiedano competenze medico-specialistiche non esistenti ovvero non facilmente accessibili nei Paesi di origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente);
- prestazioni sanitarie di alta specializzazione non effettuabili nei Paesi di origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente), per carenza di Strutture Sanitarie adeguate ad erogare gli interventi sanitari richiesti.

La richiesta di intervento sanitario concernente unicamente esami diagnostici deve riguardare esclusivamente esami di alta specializzazione e non disponibili nelle strutture sanitarie del Paese di origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente).

La richiesta di intervento sanitario può riguardare altresì l'erogazione di prestazioni di ricovero in regime di *day hospital* e *day surgery* nonché di prestazioni ambulatoriali, nonché l'erogazione di trattamenti farmacologici relativi a farmaci non disponibili presso le Strutture Sanitarie presenti nel Paese di origine del/la cittadino/a straniero/a beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente). In tale ultimo caso, l'erogazione dei trattamenti farmacologici richiesti deve essere effettuata mediante la farmacia ospedaliera e per un periodo non superiore a dodici mesi. Nel caso in cui sia necessario un periodo di trattamento farmacologico di durata superiore ai dodici mesi, deve essere presentata una nuova richiesta di intervento sanitario per la parte di trattamento successiva al termine dei primi dodici mesi.

Qualora a seguito della conclusione dell'intervento sanitario autorizzato, il/la beneficiario/a (paziente) si trovi ancora nel territorio italiano e si renda necessaria l'erogazione di un'ulteriore prestazione sanitaria collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originario, il Soggetto richiedente deve darne comunicazione formale ai competenti Uffici regionali - Regione del Veneto, Area Sanità e Sociale - con lettera, da trasmettere all'indirizzo PEC: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it, allegando la documentazione rilasciata dalla Struttura Sanitaria del SSR attestante le ragioni, le modalità e la durata della prestazione sanitaria; non è pertanto necessario presentare una nuova richiesta di intervento sanitario.

Quando e in quali casi può essere presentata richiesta di prosecuzione cure/ follow-up ambulatoriale

Qualora a seguito della conclusione dell'intervento sanitario autorizzato, il/la beneficiario/a (paziente) non si trovi più nel territorio italiano e si renda necessaria l'erogazione di un'ulteriore prestazione sanitaria collegata alla patologia oggetto dell'intervento sanitario originario, il Soggetto richiedente deve presentare una nuova richiesta di intervento sanitario, a titolo di prosecuzione cure o per prestazioni di follow-up ambulatoriale (visita di controllo), che sarà oggetto di valutazione da parte del Gruppo di esperti.

Il limite temporale per l'ammissibilità delle richieste di intervento sanitario a titolo di prosecuzione cure, comprese le richieste di prosecuzione cure per trattamenti farmacologici, anche riferite ai casi autorizzati negli anni precedenti a quello in corso, è quello di un anno dalla conclusione del primo intervento sanitario. Decorso tale termine, qualora si renda necessario un ulteriore intervento sanitario, il Soggetto richiedente deve presentare una nuova richiesta di intervento sanitario.

Il limite temporale per l'ammissibilità delle richieste di intervento sanitario concernenti le prestazioni di *follow-up* ambulatoriale (visita di controllo), anche riferite ai casi autorizzati negli anni precedenti a quello in corso, è quello di tre anni dalla conclusione del primo intervento sanitario.

Quali sono le prestazioni sanitarie escluse dai ricoveri umanitari

Sono escluse dai ricoveri umanitari le prestazioni sanitarie concernenti il trapianto di organi solidi e il trapianto di cellule staminali emopoietiche.

Sono altresì escluse dai ricoveri umanitari le prestazioni sanitarie finalizzate alla cura delle malattie rare.

Quali costi copre l'autorizzazione all'intervento sanitario richiesto

La Regione del Veneto riconosce alle Strutture sanitarie del SSR il rimborso delle prestazioni sanitarie erogate, preventivamente autorizzate. La Regione si fa carico esclusivamente delle spese relative all'intervento sanitario autorizzato, rimborsando direttamente le Strutture Sanitarie del SSR dei costi sostenuti per le prestazioni sanitarie erogate.

Ai fini del rimborso delle spese sanitarie, non sono consentiti scostamenti dall'importo preventivato fatto salvo che per procedure terapeutiche urgenti e non diversamente preventivabili che si dovessero rendere necessarie, adeguatamente documentate e motivate dal Responsabile della Unità Operativa della Struttura Sanitaria del SSR che ha in carico il paziente.

La Regione non si fa carico di alcun onere economico relativo al trasporto (in ingresso e in uscita dall'Italia) e all'ospitalità in Italia del/la cittadino/a extra UE beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente), né di alcun onere burocratico relativo all'ottenimento del visto di ingresso in Italia del/la cittadino/a extra UE beneficiario/a dell'intervento sanitario (paziente) nonché di eventuale soggetto accompagnatore, ove previsto. Tutti gli oneri e le incombenze, anche di carattere amministrativo e burocratico, correlati al trasporto e al rimpatrio dei pazienti, accoglienza dei familiari, soggiorno o cura dei pazienti nei periodi di deospedalizzazione sono integralmente a carico del Soggetto richiedente l'intervento sanitario.

La medesima disciplina si applica anche in caso di intervento sanitario di prosecuzione cure/*follow-up* ambulatoriale (visita di controllo).

Relazione e rendicontazione da parte delle Strutture del SSR Veneto

Nel termine di 90 giorni dalla chiusura della cartella clinica relativa al/la beneficiario/a (paziente) dell'intervento sanitario, la Struttura del SSR Veneto che ha effettuato il ricovero umanitario/prosecuzione cure/*follow-up* ambulatoriale (visita di controllo), preliminarmente autorizzato, sia in caso di prima autorizzazione sia in caso di prosecuzione cure/*follow-up* ambulatoriale, deve inviare alla Regione del Veneto - Area Sanità e Sociale - tramite PEC all'indirizzo: area.sanitasociale@pec.regione.veneto.it - sintetica relazione descrittiva dell'intervento effettuato. Alla relazione deve essere allegata idonea documentazione attestante le spese sostenute per le prestazioni sanitarie erogate, determinate in base al Tariffario per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera (DRG) e/o al Nomenclatore Tariffario regionale delle prestazioni specialistiche ambulatoriali in vigore, ed un prospetto riepilogativo di rendicontazione.



bef52abe

